

## XXXVII.

## TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizione — Istanza del Senatore Pepoli G., perchè sia comunicato il bollettino quotidiano sulla malattia del Senatore Macchi, e dichiarazioni del Presidente in proposito — Approvazione senza discussione del progetto di legge per la proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool — Discussione del progetto di legge per lo Stato di prima previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1881 — Approvazione dei capitoli di spesa e degli articoli del progetto — Sul 5° articolo parlano i Senatori Pepoli G., Borgatti e il Ministro delle Finanze — Discussione e approvazione dello Stato di prima previsione dell'entrata, previa una raccomandazione del Senatore Pepoli G. al capitolo 11, cui risponde il Ministro — Approvazione per articoli dei progetti di legge: per una nuova proroga per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate; per la convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania; per la proroga degli accordi di commercio e di navigazione con il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera — votazione dei progetti di legge dianzi discussi — Risultato della votazione — Aggiornamento delle sedute a nuovo avviso.*

La seduta è aperta alle ore 2 30.

Sono presenti i Ministri delle Finanze e della Marina; più tardi intervengono il Ministro dell'Interno, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio ed il Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del seguente sunto di petizione:

21. Il cav. Tealdi, già direttore degli Uffici di stenografia, presenta una petizione in ordine

alla gratificazione decretatagli dalla Presidenza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ho preso la parola per domandare alla Presidenza se ha notizia della preziosa salute di un nostro illustre Collega, che, a quanto si afferma, è gravemente ammalato, anzi in pericolo di vita; voglio parlare del Senatore Mauro Macchi.

Sarei lieto che il Presidente, in nome del Senato, se il Senato lo crede, facesse prendere notizia dell'illustre infermo, testimoniandogli così quanta parte pigliano i suoi Colleghi alla sventura che lo ha colpito.

PRESIDENTE. Da circa una settimana la Presidenza due o tre volte al giorno manda a chie-

dere notizie della salute dell'ottimo nostro Collega Mauro Macchi. Pur troppo queste notizie sono dolorosissime. Ieri mattina mi veniva riferito che egli era in agonia; più tardi due medici mi scrissero che non c'era miglioramento, ma neppure peggioramento.

Questa mattina mi è stato di nuovo riferito ch'ei si trova ancora nello stato d'agonia.

Anche adesso ho mandato a chieder notizie dell'egregio infermo, e si attende la risposta. Appena io l'abbia, ne darò comunicazione al Senato.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Presidente.

#### Approvazione del progetto di legge N. 57.

PRESIDENTE. Il primo progetto di legge all'ordine del giorno è intitolato: « Proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool ».

Se ne darà lettura.

Il Senatore, *Segretario*, CHESI dà lettura del progetto di legge:

#### Articolo unico.

Il termine fissato dall'articolo 2 della legge del 31 luglio 1879, N. 5038, per l'applicazione degli strumenti misuratori dell'alcool nelle fabbriche di prima categoria, è prorogato fino a che l'Amministrazione non abbia compiuto gli esperimenti necessari ad assicurare l'azione regolare dei misuratori medesimi; purchè in ogni caso non si ecceda il termine del 31 gennaio 1881.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno chiede la parola, trattandosi di articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

#### Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1881 (N. 61).

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione del progetto di legge: « Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1881 ».

Il Senatore, *Segretario*, VERGA dà lettura del progetto di legge.

(Vedi *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domanda la parola nella discussione generale?

Senatore PEPOLI G. Domando di parlare sopra il milione proposto a favore degli impiegati.

PRESIDENTE. Le darò la parola, quando verrà in discussione l'articolo che a ciò si riferisce.

Se nessuno chiede la parola nella discussione generale, si procede a quella degli articoli.

Si rilegge l'articolo 1.

#### Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese del Ministero del Tesoro, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola pongo ai voti l'articolo 1.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato).

Si procede ora alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

## CATEGORIA PRIMA

## Spese effettive

## TITOLO I. — SPESA ORDINARIA

## Oneri dello Stato.

*Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	343,355,966 64
2	Rendita consolidata 3 per cento (Idem) . . . . .	6,326,219 44
3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
4	Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,337,618 13
5	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia (Idem) . . . . .	1,100,000 »
6	Rendita 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie Napolitane (Spese fisse) . . . . .	111,876 43
	(Approvato):	<hr/> 355,456,680 64 <hr/>

*Debiti redimibili.*

7	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	24,321,859 70
8	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	6,100,506 32
9	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Interessi e premi (Idem)	4,629,176 13
10	Interessi dovuti alla Banca Nazionale del Regno (Convenzione del 1° giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla convenzione del 4 gennaio 1869, approvata colla legge 28 agosto 1870, n. 5857 . . . . .	2,992,610 88
11	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano . . . . .	966,808 75
	<i>A riportarsi</i> . . . . .	<hr/> 39,011,088 73 <hr/>

	<i>Riporto</i> . . . . .	39,011,023 73
12	Spesa derivante dall'art. 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	29,083,933 »
	(Approvato).	68,094,956 73
	<i>Debiti variabili.</i>	
13	Interessi di capitali diversi dovuti dalle finanze dello Stato (Spese fisse)	716,583 20
14	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,499,926 »
15	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Idem) . . . . .	425,000 »
16	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,743,017 47
17	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Idem) . . . . .	1,600,000 »
18	Annualità dovuta al Consorzio degli istituti di emissione per la somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (Serie 2 <sup>a</sup> ) . . . . .	3,760,000 »
19	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria)	45,736,898 89
20	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Idem) . . . . .	2,600,150 »
	(Approvato).	67,081,575 56
	<i>Debito vitalizio.</i>	
21	Pensioni dell'amministrazione finanziaria - Ministeri delle finanze e del tesoro (Spese fisse) . . . . .	12,591,000 »
22	Pensioni del Ministero di grazia e giustizia e dei culti (Idem) . . . . .	6,891,000 »
23	Pensioni del Ministero degli affari esteri (Idem) . . . . .	312,000 »
24	Pensioni del Ministero dell'istruzione pubblica (Idem) . . . . .	1,667,000 »
25	Pensioni del Ministero dell'interno (Idem) . . . . .	6,448,000 »
	<i>A riportarsi</i> . . . . .	27,909,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i>	27,909,000 »
26	Pensioni del Ministero dei lavori pubblici (Spese fisse)	2,699,000 »
27	Pensioni del Ministero della guerra (Idem)	24,889,000 »
28	Pensioni del Ministero della marina (Idem)	3,061,000 »
29	Pensioni del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Idem).	481,000 »
	(Approvato).	59,039,000 »
	<i>Dotazioni.</i>	
30	Dotazione della Casa Reale	15,250,000 »
	<i>Spese per le Camere legislative.</i>	
31	Spese pel Senato del Regno.	455,000 »
32	Spese per la Camera dei Deputati	950,000 »
33	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria)	725,000 »
	(Approvato).	2,130,000 »
	<b>Spese generali di amministrazione.</b>	
	<i>Ministero.</i>	
34	Personale (Spese fisse).	2,680,537 15
35	Spese d'ufficio	122,800 »
36	Manutenzione e sorveglianza del palazzo delle finanze; retribuzione e compensi diversi al personale relativo	110,000 »
	(Approvato).	2,913,337 15
	<i>Presidenza del Consiglio dei Ministri.</i>	
37	Spese per l'ufficio di Presidenza del Consiglio dei Ministri.	15,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

<i>Corte dei conti.</i>		
38	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,442,616 10
39	Spese d'ufficio . . . . .	90,000 »
	(Approvato).	1,532,616 10
<i>Tesoreria centrale.</i>		
40	Personale (Spese fisse) . . . . .	7,970 »
41	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	19,000 »
	(Approvato).	26,970 »
<i>Avvocature erariali.</i>		
42	Personale degli avvocati erariali (Spese fisse) . . . . .	652,345 »
43	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	90,000 »
44	Fitto di locali non demaniali (Idem) . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	757,345 »
<i>Servizio del Tesoro.</i>		
45	Personale dei tesoreri provinciali (Spese fisse) . . . . .	238,300 »
46	Spese d'ufficio dei tesoreri provinciali e compensi ai gerenti provvisori (Idem) . . . . .	355,000 »
47	Trasporto fondi e spese diverse e compensi per il pagamento delle spese fisse fuori dei capoluoghi di provincia . . . . .	48,500 »
48	Illuminazione per la sorveglianza delle tesorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse . . . . .	12,000 »
49	Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
50	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la provincia di Roma) . . . . .	47,500 »
	(Approvato).	731,300 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

<i>Regie zecche e monetazione.</i>		
51	Personale (Spese fisse) . . . . .	68,480 »
52	Spese d'ufficio (Idem) . . . . .	7,000 »
53	Spese d'esercizio della zecca di Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . (Approvato).	148,400 » <hr/> 223,880 »
<i>Servizi diversi.</i>		
54	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	530,000 »
55	Allestimento dei titoli del Debito pubblico . . . . .	36,000 »
56	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le mis- sioni di ufficio . . . . .	90,000 »
57	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministra- zione del tesoro (esclusi quelli di valori metallici) . . . . .	5,000 »
58	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	20,000
59	Spese di bollo sui titoli del debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato . . . . .	50,000 »
60	Spese pel servizio della contabilità generale e per gli studi e lavori relativi . . . . .	15,000 »
61	Dispacci telegrafici governativi (Spesa d'ordine) . . . . .	46,000 »
62	Casuali . . . . .	145,000 »
	(Approvato).	<hr/> 937,000 »
<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Officina per la fabbricazione delle carte valori.</i>		
63	Personale (Spese fisse) . . . . .	53,060 »
64	Materiale e spese diverse (Spesa d'ordine) . . . . .	400,000 »
65	Carta bollata, macchine e punzoni (Idem) . . . . .	500,000 »
	(Approvato).	<hr/> 953,060 »

*Amministrazione esterna del Demanio.*

66	Personale (Spese fisse) . . . . .	192,215 »
67	Spese di ufficio ed indennità (Idem) . . . . .	22,525 »
68	Spese di ufficio variabili, retribuzioni, diarie, compensi per lavori straordinari, indennità, materiale e diverse . . . . .	148,500 »
69	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	7,745 »
70	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	662,000 »
71	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	353,000 »
72	Miniere dell'isola dell'Elba e fonderie del ferro in Toscana . . . . .	670,000 »
73	Stabilimento minerario d'Agordo . . . . .	535,000 »
74	Contribuzioni sui beni demaniali - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	4,623,527 91
75	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	1,160,000 »
76	Restituzioni e rimborsi (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
77	Restituzione di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Idem) . . . . .	2,000,000 »
	(Approvato).	
		11,374,512 91

*Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).*

78	Personale (Spese fisse) . . . . .	150,317 »
79	Materiale, indennità e spese diverse . . . . .	342,000 »
80	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse) . . . . .	10,501 »
81	Spese per imposte e sovrimposte, liti ed aggio agli esattori (Spesa d'ordine ed obbligatoria) . . . . .	348,500 »
	(Approvato).	
		851,318 »



SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

*Asse ecclesiastico.*

82	Spese di amministrazione . . . . .	450,000 »
83	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse) . . . . .	368,500 »
84	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine) . . . . .	775,000 »
85	Contribuzione fondiaria - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,570,000
86	Spese di liti (Idem) . . . . .	190,000 »
87	Restituzioni di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . . . .	1,000,000 »
	(Approvato).	
		4,353,500 »

*Fondo di riserva e per le spese impreviste.*

88	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . .	3,000,000 »
89	Fondo per le spese impreviste (Art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026) . . . . .	4,000,000 »
	(Approvato).	
		7,000,000 »

**CATEGORIA SECONDA**

**Movimento di capitali**

**Estinzione di debiti.**

90	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'articolo 1° dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	4,076,278 12
91	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	25,200,248 69
92	Debiti redimibili non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	957,426 80
	<i>A riportarsi</i> . . . . .	30,233,953 61

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i> . . . . .	30,233,953 61
93	Debiti speciali non iscritti nel gran libro - Ammortamento . . . . .	20,841,005 »
94	Mutui fatti dalla cassa di risparmio di Milano . . . . .	4,400,000 »
95	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione. - Legge 15 agosto 1867, n. 3848, e regi decreti 8 e 15 settembre 1867, n. 3912 e 3918, e 26 maggio 1868, n. 4682 - Ammortamento . . . . .	10,217,000 »
96	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (Legge 11 agosto 1870, n. 5684, e regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Approvato).	<i>Per memoria</i>
		65,691,958 61
 <b>TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA</b>  		
<b>Oneri dello Stato.</b>		
<i>Debiti variabili.</i>		
97	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) . . . . .	600,000 »
98	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'art. 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400 (Idem) . . . . .	<i>Per memoria</i>
99	Assegni agli investiti di benefizi di regio patronato — Asse ecclesiastico (Spese fisse) . . . . .	195,000 »
100	Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	20,000 »
101	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo Austriaco per opere di fortificazione . . . . .	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	815,000 »
 <i>Debito vitalizio.</i>  		
102	Pensioni straordinarie (Spese fisse) . . . . .	3,518,000 »
	(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

## Spese generali di amministrazione.

*Servizi diversi.*

103	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine)	394,920 »
104	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'art. 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	204,700 »
105	Assegni di disponibilità (Idem)	30,000 »
106	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni cessate (Idem).	70,000 »
107	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Idem)	290,000 »
108	Spesa d'impianto dell'avvocatura erariale in Catanzaro	5,000 »
109	Aggio sull'oro (Spesa obbligatoria)	3,066,904 42
110	Spesa occorrente alla Corte dei Conti per la revisione di contabilità arretrate	65,000 »
111	Pensioni da pagarsi per conto della monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137	4,000 »
112	Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la monarchia Austro-Ungarica ed approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa obbligatoria)	<i>Per memoria</i>
113	Spesa straordinaria per il secondo cambio decennale delle cartelle al portatore dei consolidati 5 e 3 per cento (Spesa ripartita)	286,000 »
114	Spesa straordinaria per l'esecuzione della Convenzione monetaria 5 novembre 1878 ed atti relativi approvata colla legge 1° agosto 1879, n. 5061	1,522,419 79
115	Spesa per lavori straordinari di assoluta necessità per l'Amministrazione del debito pubblico, per la contabilità generale e per la rinnovazione delle scritture delle pensioni	74,000 »
116	Spesa per acquisto di casse forti per alcune Tesorerie provinciali e di barili di ferro per trasporto di somme	30,000 »
	(Approvato).	6,042,944 21

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

<b>Spese per servizi speciali.</b>		
<i>Amministrazione esterna del Demanio</i>		
117	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	15,000 »
118	Spese per l'inventario dei beni della Corona . . . . .	30,000 »
119	Stima dei beni demaniali . . . . .	30,000 »
120	Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192 (Spesa obbligatoria) . . . . . (Approvato).	250,000 »
		325,000 »
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>		
121	Opere complementari dei Canali Cavour. Acquisto e costruzione di cavi diramatori . . . . . (Approvato).	<i>Per memoria</i>
<i>Asse ecclesiastico.</i>		
122	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico . . . . .	80,000 »
123	Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	55,000 »
124	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico . . . . .	15,000 »
125	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Spesa obbligatoria) . . . . . (Approvato).	690,000 »
		840,000 »
<b>CATEGORIA SECONDA</b>		
<b>Movimento di capitali</b>		
—		
<b>Estinzione di debiti.</b>		
126	Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000 »
127	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) . . . . .	408,726 55
		908,726 55
<i>A riportarsi</i> . . . . .		

	<i>Riporto</i> . . . . .	908,726 55
128	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita) . . . . .	250,000 »
129	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine) . . . . .	430,000 »
130	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	550,000 »
	(Approvato).	2,138,726 55
	<b>Accensione di crediti.</b>	
131	Anticipazione al Commissario regio per la disciolta giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, R. decreto 3 agosto 1873, n. 1523 (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>Per memoria</i>
	(Approvato).	
	<b>CATEGORIA QUARTA</b>	
	<b>Partite di giro</b>	
132	Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti; a favore del consorzio degli Istituti di emissione o vincolata . . . . .	49,539,390 »
133	Rendita consolidata 3 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio degli Istituti di emissione o vincolata . . . . .	81,861 »
134	Debiti redimibili iscritti nel gran libro - (Interessi delle obbligazioni dell'Asse ecclesiastico non alienate) . . . . .	5,698,315 »
135	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	249,020 22
	(Approvato).	55,568,586 22

**RIASSUNTO****TITOLO I. — Spesa ordinaria.****CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE****Oneri dello Stato.**

Debiti perpetui . . . . .	355,456,680 64
Debiti redimibili . . . . .	68,094,956 73
Debiti variabili . . . . .	67,081,575 56
Debito vitalizio . . . . .	59,039,000 »
Dotazioni . . . . .	15,250,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,130,000 »
(Approvato).	<hr/> 567,052,212 93

**Spese generali di amministrazione.**

Ministero . . . . .	2,913,337 15
Presidenza del Consiglio dei Ministri . . . . .	15,000 »
Corte dei conti . . . . .	1,532,616 10
Tesoreria centrale . . . . .	26,970 »
Avvocature erariali . . . . .	757,345 »
Servizio del tesoro . . . . .	731,300 »
Regie zecche e monetazione . . . . .	223,880 »
Servizi diversi . . . . .	937,000 »
(Approvato).	<hr/> 7,137,448 25

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

<b>Spese per servizi speciali.</b>	
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .	953,060 »
Amministrazione esterna del demanio . . . . .	11,374,512 91
Amministrazione dei canali riscattati - Canali Cavour . . . . .	851,318 »
Asse ecclesiastico . . . . .	4,353,500 »
(Approvato).	17,532,390 91
Fondo di riserva e per le spese imprevedute . . . . .	7,000,000 »
TOTALE della categoria prima . . . . .	598,722,052 09
<b>CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
Estinzione di debiti . . . . .	65,691,958 61
Approvato).	664,414,010 70
<b>TITOLO II.</b>	
<b>Spesa straordinaria</b>	
—	
<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE.</b>	
<b>Oneri dello Stato.</b>	
Debiti variabili . . . . .	815,000 »
Debito vitalizio . . . . .	3,518,000 »
(Approvato).	4,333,000 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

<b>Spese generali di amministrazione.</b>		
Servizi diversi . . . . .		6,042,944 21
(Approvato).		
<b>Spese per i servizi speciali.</b>		
Amministrazione esterna del demanio . . . . .		325,000 »
Asse ecclesiastico . . . . .		840,000 »
(Approvato).		1,165,000 »
TOTALE della categoria prima . . . . .		11,540,944 21
<b>CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>		
Estinzione di debiti . . . . .		2,138,726 55
(Approvato).		
TOTALE della spesa straordinaria . . . . .		13,679,670 76
INSIEME (ordinaria e straordinaria) . . . . .		678,093,681 46
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO. . . . .		55,568,586 22
(Approvato).	TOTALE GENERALE . . . . .	733,662,267 68

PRESIDENTE. Quanto agli elenchi che sono stampati in fine del progetto di legge, siccome tutti i Senatori li hanno sott'occhio, se ne omette la lettura, a meno che qualcuno ne faccia speciale istanza.

Non essendovi opposizione, si passa all'articolo 2.

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese di ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).



## ELENCO A.

*Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli stati di prima previsione 1881 a termini dell'art. 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

## Ministero del Tesoro.

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » n. 4. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia.
- » n. 5. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia.
- » n. 7. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 8. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 9. Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro (*interessi e premi*).
- » n. 14. Annualità e prestazioni diverse.
- » n. 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » n. 16. Interessi dei buoni del Tesoro.
- » n. 17. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » n. 19. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » n. 20. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1881, spettanti alle Società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
- » n. 33. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei membri del Parlamento.
- » n. 49. Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico.
- » n. 53. Spese d'esercizio della zecca di Roma.
- » n. 54. Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del Debito Pubblico.
- » n. 58. Restituzione di somme indebitamente versate nelle Tesorerie dello Stato.
- » n. 61. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 64. Materiale e spese diverse (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 65. Carta bollata, macchine e punzoni (Officina fabbricazione carte-valori).
- » n. 70. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » n. 71. Spese di coazione e di liti (Demanio).
- » n. 74. Contribuzioni sui beni demaniali. Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Demanio).
- » n. 76. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » n. 77. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali (Demanio).
- » n. 81. Spese per imposte e sovrainposte, liti ed aggio agli esattori (Canali Cavour).
- » n. 84. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » n. 85. Contribuzione fondiaria — Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 86. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » n. 87. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 97. Interessi sopra anticipazioni statutarie di Stabilimenti di credito.

## SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

- CAPITOLO n. 98. Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle Province danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » n. 100. Rate arretrate dovute sopra rendite del Debito Pubblico di nuova creazione.
  - » n. 103. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 109. Aggio sull'oro.
  - » n. 112. Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n. 137.
  - » n. 120. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 123. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 125. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 126. Rimborso di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 129. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 130. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
  - » n. 131. Anticipazione al Commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).
  - » n. 132. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato, in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio degli Istituti di emissione o vincolata.
  - » n. 133. Rendita consolidata 3 per cento come sopra.
  - » n. 134. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro — Obbligazione 5 per cento dell'Asse ecclesiastico — Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
  - » n. 135. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero delle Finanze.**

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 17. Aggio di esazione ai contabili (tasse demaniali).
  - » n. 18. Spese di coazione e di liti (tasse demaniali).
  - » n. 19. Restituzioni e rimborsi (tasse demaniali).
  - » n. 26. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (imposte dirette).
  - » n. 27. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile (imposte dirette).
  - » n. 31. Spese di coazione e di liti (imposte dirette).
  - » n. 32. Restituzioni e rimborsi (imposte dirette).
  - » n. 33. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, pel quinquennio 1873-1877.
  - » n. 39. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (macinato).

- CAPITOLO n. 40. Aggio d'esazione ai contabili (macinato).
- » n. 41. Rimborsi e restituzioni di tasse (macinato).
- » n. 49. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl'impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle.
- » n. 54. Aggio d'esazione (lotto).
- » n. 56. Vincite al lotto.
- » n. 57. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse.
- » n. 58. Restituzione di tassa di fabbricazione indebitamente percepita, restituzione della tassa sull'alcool, sulla birra e sulle acque gazose esportate, e restituzione di tassa sull'alcool alle industrie (Spesa d'ordine).
- » n. 64. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (dogane).
- » n. 65. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
- » n. 66. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.
- » n. 67. Restituzioni di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.
- » n. 70. Indennità ai rivenditori di sali.
- » n. 75. Compra, macinazione e trasporto dei sali.
- » n. 76. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » n. 77. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » n. 78. Bonificazioni ai salatori di pesci.
- » n. 79. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
- » n. 84. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » n. 90. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.**

- CAPITOLO n. 8. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 12. Spese di giustizia.
- » n. 19. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero degli Affari Esteri.**

- CAPITOLO n. 3. Spese postali e telegrafiche.
- » n. 13. Provvigioni.
- » n. 18. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

- CAPITOLO n. 8. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.
- » n. 10. Spese di liti.
- » n. 12. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 80. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dell' Interno.**

- CAPITOLO n. 9. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 77. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero dei Lavori Pubblici.**

- CAPITOLO n. 3. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 30. Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule.
  - » n. 32. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
  - » n. 33. Crediti di Amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
  - » n. 37. Spese telegrafiche per conto di diversi.
  - » n. 41. Restituzioni di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (telegrafi).
  - » n. 47. Rimborsi alle Amministrazioni postali estere.
  - » n. 54. Premio ai rivenditori dei francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
  - » n. 55. Rimborsi eventuali (poste).
  - » n. 56. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » n. 57. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detasate e rifiutate.
  - » n. 144. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Guerra.**

- CAPITOLO n. 3. Dipacci telegrafici governativi.
- » n. 14. Quota-spesa mantenimento degli allievi degl'istituti militari, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 35. Spese di giustizia criminale militare.
  - » n. 57. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

**Ministero della Marina.**

- CAPITOLO n. 4. Dispacci telegrafici governativi.
- » n. 10. Spese eventuali per mantenimento, alloggio, vestiario e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali.
  - » n. 26. Quota-spesa corrispondente alla retta che verrà pagata all'erario dagli allievi della scuola di marina.
  - » n. 29. Spese di giustizia.
  - » n. 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

**Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.**

- CAPITOLO n. 7. Dispacci telegrafici governativi e spese di posta.
- » n. 25. Pesi e misure — Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.
  - » n. 30. Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti di stampati per le Casse di risparmio postali.
  - » n. 40. Spese varie per impedire l'importazione e la diffusione della *philoxera ca statrix*.
  - » n. 46. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 3.

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri

aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato).

**ELENCO B.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.*

**Ministero del Tesoro.**

*Amministrazione del Tesoro.*

- CAPITOLO n. 103. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia:
- a) Aggio ai contabili sugli introiti fatti;
  - b) Spese di liti nelle quali fosse condannato il Tesoro dello Stato dai Tribunali, onorari agli avvocati, ai causidici, ed altre simili;
  - c) Rimborso di quote indebitamente riscosse e di quote inesigibili.

*Amministrazione esterna del Demanio.*

- CAPITOLO n. 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico, e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 68. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse:
    - a) Spese di posta per lettere, pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
    - b) Spese degli incanti rimasti deserti e tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;
    - c) Spese varie per l'assestamento catastale dei beni dell'antico Demanio e per le prese di possesso dei beni espropriati a debitori d'imposte e devoluti al demanio e stampati relativi;

d) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando il loro ammontare non superi le lire 300.

CAPITOLÒ n. 70. Aggió d'esazione ai contabili:

- a) Aggió provvisorio mensile ed aggió definitivo in fin d'anno ai contabili;
- b) Aggió d'esazione agli esattori fiscali ed ai ricevitori per diritti dovuti all'Amministrazione.

» n. 71. Spese di coazione e di liti:

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale, per le quali ebbero luogo le liti.

» n. 74. Contribuzioni sui beni demaniali — Sovrimposta provinciale e comunale:

- a) Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali;
- b) Sovrimposta provinciale e comunale sui fabbricati;
- c) Sovrimposte sui beni d'Istituti o Corpi morali amministrati dal Demanio.

» n. 75. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:

- a) Spese pei lavori fatti ad economia per guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, semprechè il loro ammontare non superi le lire 2000;
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali, e competenze agli ingegneri del Genio civile agli ispettori, sotto ispettori ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del Demanio;
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniali;
- e) Spese per illuminazione ordinaria e per feste pubbliche degli edifici ad uso di Amministrazione finanziaria.

» n. 76. Restituzioni e rimborsi (Demanio) — Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

» n. 77. Restituzioni di depositi per adire agli incanti per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici dei contabili demaniali.

» n. 79. Materiali e spese diverse (Canali riscattati — Canali Cavour).

» n. 81. Spesa per sovrimposte, liti ed aggió agli esattori (Canali riscattati — Canali Cavour):

- a) Spese per sovrimposte provinciali e comunali sui terreni e fabbricati;
- b) Spese di coazione e di liti;
- c) Aggió agli esattori delle rendite.

» n. 82. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico) — Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli articoli 58, 59 e 60 del regolamento, ivi com-

prese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e dei beni.

- CAPITOLO n. 83. Spese pel personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, sempre quando la relativa partita non siasi potuta in tempo inscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » n. 84. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
  - » n. 85. Sovrimposta provinciale e comunale sui beni rurali e sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 86. Spese di liti derivanti dall'Amministrazione dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 87. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 120. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposta, e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 122. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 123. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 125. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

#### Ministero delle Finanze.

##### *Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

- CAPITOLO n. 15. Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse.
- a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoio e simili, quando non esiste contratto;
  - b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampe, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;
  - c) Spese di posta per lettere e pieghi tassati ed affrancati in servizio dell'Amministrazione;
  - d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della Amministrazione per gestione interinale degli uffici contabili.
- » n. 17. Aggio d'esazione ai contabili:
- a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo ai contabili in fin d'anno;
  - b) Aggio d'esazione ai cancellieri;
  - c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;
  - d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali di tasse dovute all'Amministrazione.
- » n. 18. Spese di coazione e di liti:
- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi, compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
  - b) Diritti dovuti ai periti liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'Amministrazione;
  - c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
  - d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'Amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
  - e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti od avvisi nell'interesse dell'Amministrazione;
  - f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- » n. 19. Restituzioni e rimborsi (Demanio). Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

- CAPITOLO n. 27. Corresponsione ai Comuni del decimo di una parte del provento netto dei ruoli della tassa di ricchezza mobile.
- » n. 31. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai Tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.
  - » n. 32. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.
  - » n. 33. Rimborsi dovuti agli esattori in pendenza delle operazioni relative alla identificazione degli immobili già devoluti di diritto al demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 luglio 1878, pel quinquennio 1873-1877.
  - » n. 84. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette, e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

*Servizio del macinato.*

- CAPITOLO n. 38. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.
- » n. 39. Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge, approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057.
- CAPITOLO n. 40. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.
- » n. 41. Rimborsi e restituzioni di tasse.

## GABELLE.

*Servizi comuni.*

- CAPITOLO n. 44. Soldo ed assegno, spese di casermaggio diverse per la guardia doganale.
- » n. 47. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.
  - » n. 49. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni per tutti i cespiti di entrata amministrati dalla Direzione generale delle gabelle.

*Servizio del lotto.*

- CAPITOLO n. 54. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Tassa di fabbricazione.*

- CAPITOLO n. 57. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e degli zuccheri, aggi sulle riscossioni, compensi e remunerazioni per prestazioni diverse.
- » n. 58. Restituzione delle tasse di fabbricazione indebitamente percepite, restituzione della tassa sull'alcool, sulla birra e sulle acque gazose esportate e restituzione di tassa sull'alcool alle industrie.



*Dogane.*

- CAPITOLO n. 61. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.  
 » n. 63. Spese di materiale e diverse per le dogane.  
 » n. 64. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

*Dazio consumo.*

- CAPITOLO n. 66. Spese relative alla riscossione del dazio consumo.  
 » n. 67. Restituzione di diritti indebitamente esatti pel dazio consumo.

*Sali.*

- CAPITOLO n. 70. Indennità ai rivenditori dei sali.  
 » n. 75. Compra, macinazione e trasporto di sali.  
 » n. 76. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingresso.  
 » n. 77. Preparazione del sale agrario ed industriale.  
 » n. 78. Bonificazione ai salatori di pesci.  
 » n. 79. Spese per l'otturazione delle sorgenti salse, ecc.  
 » n. 80. Spese diverse e di materiale per magazzini dei sali.

**Ministero dei Lavori Pubblici.***Amministrazione esterna delle poste.*

- CAPITOLO n. 46. Spese degli uffici postali all'estero (assegnamenti).  
 » n. 50. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.  
 CAPITOLO n. 54. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.  
 » n. 56. Aggio ai Consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.  
 » n. 57. Bonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detassate e rifiutate.

**Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.***Pesi e misure.*

- CAPITOLO n. 24. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificaione.

## Art. 4.

Gli stanziamenti, che per effetto della istituzione del Ministero del Tesoro furono divisi in capitoli identici negli stati di prima previsione della spesa dei Ministeri del Tesoro e delle Finanze, potranno indistintamente impiegarsi nelle spese riflettenti i relativi congeneri servizi.

(Approvato).

## Art. 5.

Per l'attuazione dei ruoli organici definitivi delle amministrazioni civili è autorizzata pel 1881 la maggiore spesa di 1,000,000 di lire, da ripartirsi fra i varî Ministeri con Decreto Reale.

Con Decreto Reale saranno pure fatte nei bilanci di prima previsione pel 1881 le variazioni in aumento o diminuzione che dall'effe-

tuazione dei nuovi organici conseguiranno ai capitoli relativi a spese del personale delle varie amministrazioni a cui gli organici stessi si riferiscono.

I predetti ruoli organici definitivi saranno allegati al bilancio definitivo per l'anno 1881.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Duolmi che la brevità del tempo non mi consenta di esaminare minutamente l'articolo quinto come era mio desiderio, imperocchè esso solleva questioni importantissime. E credo non andare errato attribuendo alla medesima cagione il silenzio in proposito serbato dall'onorevole Relatore.

Mi restringo dunque a dire pochissime parole ed a fare brevissime raccomandazioni all'onorevole Ministro.

Confesso francamente il vero; nutro scarsa fiducia sull'efficacia delle modificazioni proposte agli organici. Non credo che porteranno agli impiegati quei benefizi e quel miglioramento nella loro condizione che essi se ne ripromettevano.

In ogni modo un milione sarà (per valermi di una celebre espressione) una goccia di sciroppo versato nel grandissimo mare della burocrazia italiana. Temo che la riforma proposta non sanerà il male, imperocchè essa applica una cura sintomatica. La *diagnosi* del male, per dire intera la verità, non fu ancor fatta accuratamente.

E quando i bilanci definitivi verranno in discussione; mi riserbo svolgere il mio concetto e sottoporre al Senato alcuni miei apprezzamenti: intanto mi limito ad affermare che uno dei mali gravissimi a cui bisogna provvedere è il numero strabocchevole degli impiegati.

Noi abbiamo ereditato tutti gl'impiegati dei cessati Governi. Il Governo italiano ha usato indistintamente a tutti una specie di amnistia, e li ha ricoverati sotto le sue grandi ali.

A questi abbiamo aggiunti tutti coloro che vantavano servizi resi alla patria. Chiunque ha fatto parte di Governi provvisori ricorda la falange dei *martiri* che domandavano di essere impiegati dello Stato.

Per questa doppia ragione noi abbiamo moltiplicate le schiere della burocrazia senza osar

mai di diminuirle e proporzionarle alle esigenze vere della Amministrazione.

La questione dunque per me è complessa; non credo che basti l'aumentare gli stipendi, bisogna anche diminuire il numero degli impiegati, poichè allora lo Stato potrà remunerarli convenientemente senza aggravare fuor di misura il bilancio, e risparmiando forse anche il milione che oggi il Ministro ci domanda. Se noi vogliamo che l'Amministrazione proceda regolarmente è necessario avere dei buoni impiegati, ma non conseguiremo mai questo risultato se non li metteremo in grado di provvedere convenientemente ai propri bisogni.

Gli impiegati a buon mercato somigliano molto a quelle pesche che, avendo un piccolo punto nero, si vendono al massimo buon prezzo. Per le medesime ragioni anche gli impiegati, pagati poco, non possono essere buoni; sovente hanno pure essi dei punti neri.

Opino quindi che, nel determinare gli organici, bisogna fare astrazione dal numero degli impiegati iscritti nei ruoli esistenti, e cercare di determinare esattamente il numero in ragione della necessità del servizio, assegnando loro uno stipendio che sia una retribuzione corrispondente al servizio che prestano. Altrimenti il milione, che l'onorevole Ministro è disposto di mettere a disposizione dei piccoli impiegati, non muterà per nulla le loro condizioni, nè soddisferà ai loro urgenti bisogni.

Essi non si terranno paghi della riforma, continueranno a sperare ed invocare nuove larghezze, e nell'aspettativa di esse faranno debiti più che non ne facevano prima. I debiti della speranza sono i più comuni ed i più inconsulti.

Per me è evidente che quando verranno in discussione gli organici, sarà necessario studiare a fondo la questione indipendentemente, come dissi, dal personale attuale, e cercare di avere degli impiegati buoni, in numero sufficiente e bene retribuiti...

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

Senatore PEPOLI G... Credo che su per giù questa sia l'opinione divisa da quasi tutti coloro che si sono occupati di tale faccenda.

Ora mi permetta l'onorevole Ministro di richiamare la sua attenzione sopra un'altra dolorosa condizione di cose, la quale però scaturisce sempre dalla scarsa retribuzione degli

impiegati, ed alla quale io credo che egli potrebbe provvedere senza aumentar neppure di un centesimo il milione domandato. Se fosse altrimenti non oserei trarre in campo l'argomento a cui sto per accennare, perchè so benissimo che le condizioni delle finanze non consentono maggiori larghezze; oggi soprattutto che con tanto senno, con tanta dottrina, l'onorevole Ministro conduce in porto il bilancio dello Stato senza nessun disavanzo e senza che abbia a soffrire nessuna tempesta. Non sarei io certamente che vorrei turbare i suoi accurati e veridici calcoli.

Ho sentito parlare in questi ultimi giorni di inchieste che sarebbe necessario si deliberassero per fare la luce sopra fatti che da taluni si afferma essersi verificati in altri Ministeri. Io pure mi sono permesso di richiamare sul doloroso argomento l'attenzione del Senato e del Ministro.

Ma succedono, onorevole Magliani, giornalmente in tutti i Ministeri, non escluso quello a cui ella presiede, dei fatti che veramente avrebbero bisogno di essere anche essi costatati e repressi.

Nessuno vorrà negare che le condizioni degli impiegati non sono prospere, massimamente quelle dei piccoli impiegati. Essi hanno appena sufficiente modo di poter provvedere ai primi ed urgenti loro bisogni. Se una sventura li coglie, se una infermità li costringe al letto, se il prezzo dei viveri rialza, se un improvviso tramutamento li balza da una città all'altra, essi non possono sfuggire alla dura necessità di ricorrere al credito.

Noi abbiamo creduto di fare per essi una utilissima riforma dichiarando l'insequestrabilità dei loro stipendi.

Io non entro oggi a discutere una legge che, perchè è legge, debbe essere rispettata. Certo è però che con quella disposizione noi abbiamo chiuso agli impiegati le fonti del credito onesto ed abbiam loro dischiuse le fonti del credito disonesto. Non bisogna, onorevoli Senatori, vivere nelle nuvole; bisogna scendere praticamente sulla terra.

Ora, è evidente che anche senza condurre una vita dissipata, senza crearsi bisogni fittizi, gli impiegati, in certi momenti dell'anno, trovano a fronte di quei duri bisogni ai qua-

dianzi accennato ed ai quali non sanno come provvedere.

Possiamo noi discutere che spesse volte si trovano nella triste necessità di ricorrere al credito, e non per colpa loro?

Che cosa avviene? Gli stipendi essendo insequestrabili, non trovano nessuna persona onesta, nessuna Banca più o meno popolare, che accordi loro i danari dei quali hanno estrema necessità.

Allora essi ricorrono a certi industrianti, i quali li pigliano, come suol dirsi, per il collo. Debbo dirlo? La necessità di provvedere a queste domande ha creato una industria speciale in molti Ministeri. Vi sono persone addette ai Ministeri medesimi le quali speculano sopra queste dolorose condizioni in cui si trovano gl'impiegati, procurano ad essi il danaro a saggi altissimi, e tali che veramente li rovinano e li spogliano completamente. E non parlo senza fondamento! Per un caso singolare io mi trovai in grado di sapere le arti indegne di una di quelle agenzie clandestine, che sono il più delle volte dirette dalle donne.

Una volta io fui, per mia non troppo buona ventura alloggiato in una casa, ed in questa medesima vi era una vecchia signora che prestava il denaro agli impiegati di un Ministero al 70 ed all'80 per cento, e si valeva, come agenti, di alcuni fra essi. Più volte fui turbato dalle querele dei poveri clienti di quell'usuraio in gonnella.

Sono cose incredibili, ma pur troppo sono vere.

Ora, signor Ministro, bisogna provvedere a questa vergognosa condizione di cose, e togliere gl'impiegati al pericolo di cader vittime della usura e della frode.

E ciò non si può fare che cercando il modo di creare ad essi una situazione economica migliore dell'attuale, ed aprendo loro le fonti di un credito onesto.

Ho la coscienza di non aver detto la metà di ciò che è vero; e se l'onorevole Ministro, che è tanto esperto, che è tanto benevolo per gl'impiegati, vorrà ordinare una inchiesta in tutti i Dicasteri per constatare se i fatti dolorosissimi che io ho esposto sono veri, farà cosa utile e soprattutto molto pratica.

L'onorevole mio amico sa che altra volta ho richiamato la sua attenzione sovra questo grave

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

argomento, e che io gli aveva anche sottoposto un mio concetto. M'ingannerò, ma reputo che non sia difficile in seno dei Ministeri, accanto alle Società di mutuo soccorso che cominciano a fiorirvi, costituire una Cassa di anticipazione per gl'impiegati onesti, per gl'impiegati che realmente hanno bisogno per malattie e per urgenti casi di famiglia di ricorrere al credito. A questa Cassa, il Ministero potrebbe accordare il diritto fino ad un certo limite di ricevere delle delegazioni sugli stipendi.

Io credo la cosa facilmente attuabile, benchè l'alta burocrazia che non è molto tenera della piccola in genere, sia recisamente contraria a questa idea; so che si cita l'esempio d'una consimile Cassa di anticipazioni che fondata dal Banco di Napoli fra i suoi impiegati, ha naufragato.

Ora io, volendo essere breve, non dirò le ragioni per le quali essa ha naufragato, preferisco tacere. Dirò soltanto al Ministro che egli si renderà meritevole dell'affetto e della riverenza di tutti gli impiegati se cercherà di organizzare questa buona istituzione, che in verità sarà ad essi molto più utile che il milione gettato in pasto al numeroso esercito della burocrazia.

Emancipandoli dalla necessità dolorosissima di sottomettersi alle inesorabili leggi dell'usura, noi procacceremo loro in realtà un beneficio maggiore che aumentando di cinquanta o anche cento lire il loro stipendio.

Richiamo dunque con insistente premura l'attenzione del Ministro sopra questa grave condizione di cose, e credo che, per raggiungere praticamente lo scopo egli debba fare in primo luogo constatare con una inchiesta severa, come ho accennato, la verità di quanto ho esposto, e poscia colla sua splendida mente e colla sua sovrana esperienza debba cercare il modo di sciogliere l'arduo problema. Egli si renderà certo in questo modo benemerito della classe di tutti gli impiegati.

L'onorevole Ministro senza dubbio ha fatto molto, moltissimo per riordinare le finanze dello Stato; senza dubbio l'onorevole Ministro colle leggi che ha escogitate e che sono in discussione, ha trovato modo di combattere il disavanzo, ha trovato modo di aumentare la prosperità del paese; ma se egli vuole efficacemente che le imposte rendano quello che debbono rendere, se egli vuole che gli avanzi di tutti gli anni aumentino, bisogna che egli ab-

bia sotto i suoi ordini un esercito che faccia il proprio dovere per coscienza e per amore.

Ora, io non credo che gli impiegati potranno costituire mai un esercito solido, un esercito poderoso fino a tanto che essi non saranno remunerati in proporzione dei servizi che prestano e dei propri meriti.

Pertanto io conchiudo queste mie brevi parole rivolgendo una calorosissima preghiera all'onorevole Ministro Magliani, acciò prenda in serio esame la mia proposta e voglia dopo aver combattuto il monopolio bancario, emancipare l'onesto impiegato dalle avida e disoneste arti della speculazione e della usura.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Ministro delle Finanze.

Senatore BORGATTI. Signor Presidente, ho chiesto la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro consente di cedere la parola al Senatore Borgatti?

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io parlerò dopo.

PRESIDENTE. Il Senatore Borgatti ha facoltà di parlare.

Senatore BORGATTI. Non tema il Senato, non tema l'onorevole signor Ministro che io manchi alla discrezione e che non tenga conto delle strettezze inesorabili del tempo.

Già l'egregio preopinante mi ha prevenuto con savie osservazioni sulla necessità di studiar modo onde diminuire il numero degli impiegati. Io mi limiterò a qualche riserva ed osservazione che mi credo in dovere di fare, unicamente per tener fede ad impegni assunti, specialmente in occasione di una interpellanza che ebbi l'onore di svolgere nello scorso anno, ascoltata benevolmente dal Senato per due tornate consecutive.

Io dissi allora, e mantengo adesso, che a questa sollecitudine per gli impiegati inferiori, e per l'aumento dei piccoli stipendi, che si manifesta ovunque, e si è manifestata anche testè nell'altro ramo del Parlamento, partecipo anch'io; ma entro certi limiti, che allora indicai, e con talune riserve e condizioni, tra le quali sono principalissime queste. Primieramente che, preoccupandoci degli impiegati, noi non dobbiamo lasciar credere che non ci occupiamo egualmente dei contribuenti, i quali, specialmente nella grande maggioranza, e negli anni che corrono, non si trovano in condizioni

migliori degli impiegati; nè che abbiamo dimenticato gli impegni assunti ripetutamente nel corso di più legislature anche per loro, non dirò promettendo economie, poichè ho già dichiarato più volte, che ho perduta affatto la fede nelle economie, non già perchè in noi tutti, nel Governo e nel Parlamento, non vi siano sempre le migliori intenzioni, ma per un ordine di cose che s'impone a tutti. Non dirò neppure promettendo di risecare ogni superfluo, giacchè riconosco anch'io che al fatto pratico sarebbe difficile assai di stabilire ciò che sia veramente superfluo. La burocrazia, per esempio, vi dirà che, togliendo quel tale ufficio di caposezione o di segretario, si sfascia l'Italia. Dirò bensì che se non si possono fare economie, e neanche togliere il superfluo, si possono però e si debbono far cessare una volta certi uffici, non solo inutili, ma assurdi, a giudizio di tutti.

Non indicherò qui quali siano codesti uffici od istituti sulla cui inutilità ed absurdità tutti sono d'accordo; e per risparmio di tempo, mi permetterò di richiamare l'attenzione del signor Ministro su ciò che ebbi già l'onore di rilevare a questo proposito in Senato nelle sedute del 20 e 21 maggio 1879.

In secondo luogo osserverò che la differenza tra gli stipendi degli impiegati nostri e quelli degli impiegati degli altri grandi Stati d'Europa, differenza che è spesso invocata, sussiste realmente, ma sussiste piuttosto in alto che in basso; imperocchè, come può ognuno verificare, gl'impiegati inferiori sono presso a poco retribuiti in eguale misura in tutti gli Stati meglio ordinati d'Europa.

La differenza esiste negli impieghi ed uffici superiori, i cui stipendi nei detti Stati superano di gran lunga quelli stabiliti fin qui per i nostri impiegati superiori. In quanto agl'impiegati inferiori, la differenza fra lo Stato nostro e gli Stati meglio ordinati, più che nello stipendio, consiste nel numero, che da noi è veramente esuberante, siccome rilevava anche l'onorevole mio amico Pepoli.

Ed è poi cotesta esuberanza dei piccoli impieghi, e la speranza di poterli facilmente conseguire, se non altro con raccomandazioni, che alletta e attrae la nostra gioventù alla carriera degli impieghi, laddove essa potrebbe meglio provvedere al proprio interesse e al

proprio avvenire applicandosi ai mestieri, alle industrie, e all'agricoltura specialmente, essendo dall'agricoltura che l'Italia può e deve attendere la sua principale sorgente di prosperità.

Io ebbi altra volta occasione di citare, discorrendo di questo argomento, un caso non nuovo, nè isolato, il quale ora accade in uno degli stabilimenti più importanti del Regno, che ha sede nella capitale. Ivi è vacante un posto di aspirante; e sapete quante sono le dimande per quel posto?... Mille e cinquecento! Ciò rileva senza dubbio un male gravissimo della società nostra, che, se noi non siamo in grado di curare e guarire d'un tratto, dobbiamo però almeno cercare di non fomentare noi stessi inconsultamente.

Quindi concludo che, mentre mi rassegnò a questa spesa che è abbastanza rilevante, nutro fiducia, e sono certo anzi che nella sua distribuzione il Ministero procaccerà che l'aumento dei piccoli stipendi prenda, per così dire, carattere di assegno personale. Anche l'onorevole Ministro delle Finanze, il quale alla rettitudine dell'animo congiunge la prudenza e la saviezza dell'intelletto, con una lunga esperienza della materia, mi è sicura garanzia che nella distribuzione di detta somma non resterà pregiudicata nessuna di quelle notissime questioni, dalla cui soluzione doveva dipendere non solo il miglioramento delle condizioni degli impiegati, ma bensì ancora il miglioramento dei servizi e la diminuzione delle spese a beneficio dei poveri contribuenti.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Io non posso che esser lieto degli importanti discorsi dell'onorevole Senatore Pepoli e dell'onorevole Senatore Borgatti, nei quali si contengono utilissime osservazioni e savi ammonimenti.

E mentre io li ringrazio più specialmente delle cortesi parole che hanno voluto dirgermi, non ometto di dichiarar loro, come dichiaro espressamente, che le loro osservazioni saranno tenute per parte mia, e credo anche per parte dei miei Colleghi, nel massimo conto.

Devo, ciò non ostante, aggiungere qualche schiarimento più speciale.

L'onorevole Pepoli ha osservato che troppo

scarso beneficio noi arrechiamo alla numerosa falange degli impiegati dello Stato con la maggiore spesa di non più che un milione di lire.

Ma è bene che il Senato rammenti che non si tratta di rifare gli organici dell'amministrazione civile dello Stato colla maggiore spesa di un milione; è bene che rammenti che gli stipendi degli impiegati civili dello Stato furono già notevolmente migliorati colla legge del dicembre 1876, per effetto della quale la spesa per il personale fu aumentata di ben sette milioni in confronto a quella che era prima.

Ora non si tratta, o Signori, che di una semplice aggiunta a questa maggiore spesa di cui fu gravato il bilancio dello Stato. E questa aggiunta è resa necessaria da alcune circostanze di fatto, e principalmente da ciò che gli organici provvisori approvati colla legge del 1876 presentano alcune lacune, alcune anomalie, alcune disparità di trattamento, le quali è urgente e giusto di correggere.

Gli organici provvisori furono fatti un po' affrettatamente; furono migliorati sensibilmente gli stipendi degli impiegati superiori, e furono migliorati, ma meno sensibilmente, gli stipendi degli impiegati inferiori.

Ora, è non solamente giusto, ma umano, di rendere un po' meno scarsa la retribuzione di quest'ultima classe di impiegati. Oltre a ciò, mentre vi sono gradi di impieghi perfettamente uguali, con pari attribuzioni e con pari responsabilità, cogli organici provvisori essi trovansi talvolta disugualmente retribuiti. Ecco un'altra anomalia che bisogna far scomparire. E finalmente, per effetto degli organici provvisori, si verifica che alcuni gradi intermedi d'impiegati fra gli alti ed i bassi sono rimasti fermi senza aver potuto godere in alcuna guisa dei benefici della legge del 1876.

Ora è giusto, ripeto, conveniente ed anche fino ad un certo punto umano, il riparare a questi sconci, il correggere, cioè, gli organici provvisori in quelle parti nelle quali sono difettivi, il compierli e perfezionarli. Ed è precisamente a cotesto scopo che si è chiesta al Parlamento l'autorizzazione di un'altra maggiore spesa di un milione.

È noto inoltre che il Ministero si propone di valersi anche di un altro fondo, cioè di un fondo di economie che risulterà dalla riduzione del personale organico attuale. Evidentemente la

sola maggiore spesa di un milione non basterebbe neanche per compiere i modesti scopi che io ho accennato; ma alla maggiore spesa di un milione si aggiungerà un fondo ben rilevante di economie, il quale deriverà dalla soppressione di alcuni posti inutili, e dalla diminuzione di quel personale che apparisce oramai esuberante ai bisogni veri e bene accertati degli uffici pubblici.

Infatti, coll'art. 5 che è in discussione, si dà facoltà al Governo, non solamente di spendere un milione di più per compiere definitivamente la riforma dei nuovi organici degli impiegati, ma gli si dà altresì facoltà di variare in più e in meno gli stanziamenti dei capitoli delle spese dei vari bilanci attinenti al personale.

E poichè il progetto di questa riforma organica fu già presentato alla Camera dei Deputati, ed è ora dinanzi al Senato riassunto in una tabella comparativa dei gradi e stipendi, è agevole il dimostrare come effettivamente per l'applicazione di quella tabella occorra una spesa ben superiore al milione, e come a questa deficienza si supplisca col fondo delle economie.

Questi schiarimenti, che io era in obbligo di dare specialmente all'onorevole Senatore Pepoli, mi dispenserebbero quasi dal rispondere all'altra sua osservazione, ripetuta sotto altra forma dall'onorevole Borgatti, cioè che il numero degli impiegati è eccessivo.

Io potrei rispondere che è altresì cresciuto il numero degli affari; ma pur convengo che alcuni uffici sono esuberanti di personale. Ma questo personale esuberante cesserà, e il fondo delle economie che ne risulteranno sarà destinato a beneficio degli impiegati che resteranno, in guisa che potremo essere un po' meno lontani dalla meta di aver pochi impiegati, ma ben retribuiti.

L'onorevole Senatore Borgatti ha fatto ancora una osservazione molto savia, cioè che non bisogna soltanto pensare a migliorare gli stipendi degli impiegati inferiori, i quali si livellano alla misura di quelli degli altri Stati, ma bisogna pensare ancora agli impiegati superiori.

In massima riconosco la giustezza della sua osservazione, imperocchè sono i capo-servizi che hanno la responsabilità diretta degli affari, e la cui opera è più utile allo Stato.

Ma se da una parte si può dire scarsa la retribuzione di questi impiegati superiori, bi-



sogna pur riconoscere che la loro condizione fu abbastanza migliorata cogli organici provvisori del 1877.

L'urgenza del momento è quella invece di provvedere agl'impiegati che sono peggio retribuiti, cioè a quelli delle ultime classi della gerarchia amministrativa. Ond'è che per ragioni, direi quasi, anche di umanità, è necessario questa volta porre in disparte l'idea di migliorare la condizione della classe degli impiegati superiori - la quale col tempo, quando la condizione finanziaria dello Stato lo permetterà, dovrà essere più largamente migliorata - e pensare invece a rivolgere le nostre cure, la nostra attenzione ad accrescere gli stipendi degli impiegati inferiori, quelli cioè che hanno tre mila lire di stipendio e meno, e che si trovano in una condizione assai deplorabile.

L'onorevole Senatore Pepoli poi ha toccato con eloquenti parole un argomento molto importante, quello della necessità di provvedere a far cessare le usure da cui gl'impiegati poveri sono pur troppo oppressi nei bisogni della loro vita, ed alla convenienza di fondare qualche istituzione di mutuo soccorso, di previdenza, nella quale gl'impiegati possano trovare, nei momenti dolorosi del bisogno e della miseria, un congruo sollievo, senza ricorrere a mezzi onerosissimi per sè e per le loro famiglie.

Io rammento molto volentieri che, anche in via confidenziale, l'onorevole Pepoli ebbe a comunicarmi questa sua idea. Io questa idea non la feci cadere e non mancai di occuparmene; ma dovetti smettere il pensiero di attuare immediatamente qualche cosa che si avvicinasse all'istituzione da lui vagheggiata, per varie difficoltà che si presentarono e specialmente per la concorrenza che si sarebbe fatta a qualche Associazione di mutuo soccorso già sorta spontaneamente per iniziativa degli stessi impiegati. Ond'è che io pensai allora se non fosse stato conveniente, piuttosto secondare questa iniziativa individuale degli impiegati, anzichè soffocarla col fondare sotto l'autorità del Governo qualche istituzione di previdenza obbligatoria per tutti.

Ad ogni modo il problema mi pareva degno di essere considerato con una certa maturità di giudizio e di consiglio, e mi pareva anche opportuno di consultare i risultati dell'esperienza di altri paesi. E se gli studi su questo propo-

sito, quantunque avviati, non hanno progredito, io prendo impegno di continuarli con alacrità e di farli continuare anche per opera di Commissioni speciali, composte di uomini competenti, che hanno già fondato o visto funzionare istituzioni simili, sia nel nostro, sia in altri paesi.

Con queste dichiarazioni credo che l'onorevole Senatore Pepoli potrà essere sicuro.....

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*..... che il suo pensiero non cadrà.

È giusto che nessun pensiero, massime quando esso è volto in vantaggio della classe benemerita dei funzionari dello Stato, cada nel vuoto.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti ha facoltà di parlare.

Senatore BORGATTI. Le dichiarazioni che l'onorevole Ministro si è compiaciuto di fare a mio riguardo sono quali già io mi attendeva dal suo senno, e ne lo ringrazio.

Ma perchè non resti nè qui nè fuori di qui nessun equivoco su quello che ho detto, forse un po' troppo rapidamente, preoccupato dal desiderio di non far perdere molto tempo al Senato, mi si permetta di dichiarare che, alludendo alla differenza degli stipendi che sussiste fra i nostri funzionari e quelli degli Stati meglio ordinati di Europa, io non ho inteso di raccomandare al signor Ministro che anche gli stipendi dei nostri impiegati superiori siano adesso accresciuti. Ho voluto unicamente ribattere, senza curarmi, com'è mio costume, della impopolarità, il pregiudizio che hanno non pochi, che i nostri impiegati superiori siano largamente retribuiti. Del resto, riconosco anche io che non sarebbe questo il momento di pensare all'aumento degli stipendi in alto, e mi compiaccio di poter affermare che essi stessi, gl'impiegati superiori, non lo desiderano nel loro patriottismo. In quanto poi agl'impiegati inferiori, ho già dichiarato che riconosco la opportunità del provvedimento, essendo mia massima costante che gl'impiegati, quando anche sieno in numero eccessivo, debbano essere ben trattati. Ma è dell'avvenire che io mi preoccupo; e su ciò richiamo tutta l'attenzione del signor Ministro delle Finanze, sebbene io sappia che ogni raccomandazione mia a suo riguardo sia del tutto superflua, onde vegli af-

finchè l'aumento di stipendio negli uffici inferiori, buona parte dei quali è assolutamente eccessiva, non serva ad accrescere questa smania febbrile onde la nostra gioventù aspira agli impieghi governativi, con pregiudizio del suo interesse avvenire e della propria dignità ed indipendenza.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che egli mi ha voluto dare, e maggiormente dell'assicurazione ben più importante, che egli si occuperà del grave problema che io avuto l'onore di sottoporre al suo senno.

Io convengo con lui pienamente che, avendo oggi provveduto in certo modo agl'impiegati più alti, sia anco necessario di provvedere alle sorti dei piccoli; poichè altrimenti si potrebbe da taluni dire che lo Stato ha due pesi e due misure. Imperocchè a molti era parso che invece di cominciare con aumentare gli stipendi più grossi, fosse stato più opportuno incominciare dai minori; dappoichè realmente i piccoli impiegati molte volte lottano con i più duri bisogni, e talora anche con la fame. A molti sarebbe sembrata, dico, cosa più opportuna d'incominciare a restaurar la piramide, dirò così, dalla base anzichè dall'alto. Sono lieto adunque di constatare che oggi l'on. Ministro delle Finanze si preoccupa di rimediare a questo inconveniente, e di ristabilire l'equilibrio fra le sorti degli alti e dei piccoli impiegati.

L'onorevole Ministro ha parlato di istituzioni, che sono nate per spontanea iniziativa degl'impiegati stessi, ed ha soggiunto che a lui era parso che non si dovesse soffocarle con istituzioni governative. Ma io non ho mai sognato di fare una simile proposta, che sarebbe in contraddizione colle opinioni che ho professate per tutta la mia vita. L'iniziativa privata a mio avviso ha bisogno del concorso e dell'appoggio dell'iniziativa del Governo.

È in questi termini, è con questa base che si può veramente costruire un edificio solido, nel quale i poveri impiegati possano ricoverarsi nei giorni della sventura, e nei giorni, ripeto, del digiuno. Detto ciò, ringrazio l'on. Ministro e aspetto solleciti provvedimenti. Ma perchè questi sieno efficaci bisogna incominciare dall'ordinare una inchiesta per conoscere l'inten-

sità, la profondità del male. Io credo che l'on. mio amico forse verrà a cognizione di fatti che egli medesimo oggi non conosce e della cui importanza non si rende conto. Fatta la inchiesta io lo esorto a nominare una Commissione speciale per proporre i relativi rimedi, e sono sicuro che il problema non presenterà poi così ardue difficoltà, come appare a molti uomini del suo stesso Ministero.

Se non sorgessero ostacoli personali e non si darà ascolto a vecchi pregiudizi ed a vecchie tradizioni, la riforma potrà essere a suo tempo compiuta con grandissimi benefizi della classe degli impiegati.

Io conchiudo ringraziando il Ministro, ma aspettando che le ottime sue intenzioni diventino fatti compiuti, poichè solo allora veramente gl'impiegati avranno l'obbligo di benedire il suo nome.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sopra l'art. 5 che venne già letto, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'art. 5 è pregato di sorgere.

(Approvato).

Art. 6.

La facoltà concessa al Ministro delle Finanze con l'art. 1 della legge 2 luglio 1875, n. 2570 (serie 2<sup>a</sup>) è prorogata a tutto dicembre 1881 al Ministro del Tesoro.

(Approvato).

PRESIDENTE. Più tardi si procederà alla votazione a scrutinio segreto di questo progetto di legge.

**Discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione dell'Entrata per l'anno 1881 (N. 62).**

PRESIDENTE. Sta ora all'ordine del giorno il progetto di legge per approvazione dello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1881.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI dà lettura del progetto.

(V. *infra*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Se nessuno domanda la parola la discussione generale è chiusa.

Si procede alla lettura dei capitoli.



## CATEGORIA PRIMA

## Entrate effettive

## TITOLO I. — ENTRATA ORDINARIA.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

1	Rendite di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato	8,438,113 92
2	Interessi sul residuo prezzo di beni venduti senza l'intervento della società anonima . . . . .	140,000 »
3	Proventi dei canali Cavour . . . . .	2,705,375 »
4	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro	10,576,357 57
5	Rendite di beni di enti morali amministrati dal Demanio dello Stato.	980,000 »
6	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi .	392,638 70
7	Interessi dovuti sui crediti dell'amministrazione del Tesoro. . . . .	140,000 »
8	Interessi dovuti dall'amministrazione del Fondo per il Culto sui crediti del Tesoro . . . . .	1,130,000 »
9	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza della legge 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 . . . . .	3,200,000 »
10	Interessi sul prezzo o parte del prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico . . . . . (Approvato).	6,858,000 »
		34,560,485 19

## Contributi.

## Imposte dirette.

11	Imposta sui fondi rustici . . . . .	125,595,563 »
12	Imposta sui fabbricati . . . . .	63,288,027 91
13	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	177,256,882 50
		366,140,473 41

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha facoltà di parlare.

Senatore PEPOLI G. Desidererei ottenere dall'onorevole signor Ministro una spiegazione. È stato presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, d'iniziativa credo di un Deputato, sulle imposte arretrate dei territori inondati del Ferrarese, del Mantovano e del Modenese.

Io aspettava quest'opportunità per richiamare l'attenzione dell'onorevole signor Ministro sopra le condizioni dolorosissime in cui si trovano quei paesi. Questo progetto di legge non essendo ancora stato portato al Senato, colgo la opportunità del bilancio di prima previsione delle finanze, e appunto al capitolo: *imposte sui fondi rustici*, per dire alcune parole a questo proposito.

Quei paesi hanno dimandato che l'imposta sia non condonata, ma prorogata ancora per un anno oltre il termine fissato dall'ultima legge.

E per verità io debbo dire al Senato e rammentare all'onorevole signor Ministro che le condizioni di quei proprietari, come dissi, sono molto gravi.

Di tutti i temperamenti, e previdenze che sotto la pressione di quell'immane sventura erano stati vagheggiati e promessi, pochissimi sono stati realizzati. Da ciò è conseguito che la piccola proprietà tende interamente a scomparire, sfasciata in parte dal peso delle imposte.

Io mi faccio lecito, conoscendo la rettitudine dell'onorevole signor Ministro, di fargli una caldissima raccomandazione acciò vegga se si possono conciliare gl'interessi del bilancio cogl'interessi della giustizia e della umanità. Io credo che sia vera giustizia il venire in aiuto a quelle infelici popolazioni, e soprattutto a coloro che, possedendo caseggiati, ne hanno perduto interamente il reddito e si trovano in condizioni da non sapere in che modo neppure restaurare i propri edifici rovinati da quella immensa inondazione.

Io richiamo soprattutto l'attenzione dell'onorevole signor Ministro sopra un fatto speciale. Ella sa che sul Po esistono molti *molini natanti*.

Ora, gli agenti delle tasse hanno dichiarato di volerli sottoporre alla tassa fondiaria, non

considerando che questi molini natanti, quando le inondazioni sono grosse, non lavorano in nessunissimo modo, ed in quest'ultimi anni il Po essendo stato quasi sempre al di sopra del livello normale, sono restati per molto tempo senza poter macinare, mentre gli agenti delle tasse hanno continuato ad esigere le imposte.

Ora io credo, onor. signor Ministro, che sia un gravissimo errore che vengano compresi nella legge questi molini fra i fabbricati, perchè veramente è una industria affatto speciale e pagano già l'imposta della ricchezza mobile (come pagavano quella del macinato) e tante altre imposte. Quindi, siccome questa condizione di cose, già per sè gravissima, si è aggravata nel tempo dell'inondazione, pregherei l'onorevole signor Ministro di voler prendere in considerazione queste mie parole e far esaminare questa questione, perchè mi pare, ripeto, che il voler applicare l'imposta dei fabbricati ai molini natanti sul Po sia una violazione, non una applicazione della legge che regola l'imposta sui fabbricati.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MAGLIANI, *Ministro delle Finanze*. L'onorevole Senatore Pepoli sa bene che i Comuni danneggiati dalle inondazioni del Po si dividono in due categorie: quelli cioè che furono danneggiati direttamente, e quegli altri che furono danneggiati in modo indiretto.

Ora, la condizione dei primi, che sono poi in un numero di non più che sei o sette, è certamente molto più degna di riguardo che non sia quella degli altri; ed appunto per usare un maggior riguardo a quei Comuni i quali ebbero un danno immediato diretto e gravissimo, fu presentata alla Camera dei Deputati, d'iniziativa parlamentare, una proposta di legge diretta a prorogare per altri sei anni il termine delle scadenze dell'imposta fondiaria.

Il Ministero dichiarò che non si opponeva alla presa in considerazione di quel progetto di legge, anzi fece ben comprendere il suo pensiero, che l'avrebbe appoggiato, se si fosse però circoscritto nei termini appunto che io ho indicato testè, vale a dire se questa maggiore larghezza fosse tassativamente limitata ai pochi Comuni che ebbero un danno diretto e immediato.

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

Mi permetta l'onorevole Pepoli di non aggiungere altre considerazioni, trattandosi di un progetto di legge che pende dinanzi all'altro ramo del Parlamento.

Quanto poi ai *mulini natanti* sul Po, convergo coll'onorevole Pepoli, che in astratto si devono considerare come opifici. Ma se sono considerati come fabbricati, ciò può dipendere forse dalla circostanza che vennero censiti nei vecchi catasti come fabbricati e non come opifici. In ogni modo, prenderò notizia esatta del fatto che egli ha allegato, e se vi è da dare una interpretazione diversa da quella data dagli agenti finanziari, in conformità sempre colle leggi vigenti, non mancherò di provvedere.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'onorevole Ministro delle spiegazioni che ha voluto darmi, e spero vorrà prendere a cuore la questione dei molini natanti, tanto più che per riparazioni dei medesimi (e ciò avevo dimenticato di dir prima), qualche volta si spende più di ciò che se ne ritrae di fitto, cosa che va tenuta a calcolo per stabilire l'entrata effettiva del molino, ed applicarvi poi la tassa del 13 0/0.

PRESIDENTE. Chi approva il totale dei contributi in lire 366,140,473 41 è pregato di sorgere.

(Approvato).

*Tasse sugli affari.*

14	Tassa sulle successioni . . . . .	28,000,000 »
15	Tassa sui redditi delle manomorte . . . . .	6,200,000 »
16	Tassa sulle società commerciali ed industriali, ed altri istituti di credito	4,500,000 »
17	Tassa di registro . . . . .	55,700,000 »
18	Tasse ipotecarie . . . . .	5,050,000 »
19	Carta bollata e bollo . . . . .	41,800,000 »
20	Concessioni diverse governative . . . . .	5,800,000 »
21	Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . . .	14,178,000 »
22	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	1,060,000 »
	(Approvato).	162,288,000 »

*Tasse di consumo.*

23	Tassa sulla macinazione del grano . . . . .	45,500,000 »
24	Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco, della cicoria preparata e dello zucchero indigeno . . . . .	8,725,000 »
25	Dogane e diritti marittimi . . . . .	138,000,000 »
26	Dazi interni di consumo . . . . .	69,634,757 »
27	Tabacchi . . . . .	109,500,000 »
28	Sali . . . . .	81,500,000 »
	(Approvato).	452,859,757 »

*Tasse diverse.*

29	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . . . .	3,800,000 »
30	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . .	2,000 »
31	Lotto . . . . .	70,500,000 »
	(Approvato).	74,302,000 »

**Proventi di servizi pubblici.**

32	Poste . . . . .	29,000,000 »
33	Telegrafi . . . . .	9,502,000 »
34	Proventi di strade ferrate di proprietà dello Stato . . . . .	37,665,000 »
35	Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . .	6,200,000 »
36	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali. . . . .	3,100,000 »
37	Diritti di verificaione dei pesi e delle misure . . . . .	1,550,000 »
38	Diritti ed emolumenti catastali . . . . .	1,500,000 »
39	Saggio e garanzia dei metalli preziosi. . . . .	100,000 »
40	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	50,000 »
41	Tassa d'entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . . . . .	250,000 »
42	Canone della <i>Gazzetta Ufficiale del Regno</i> , e prodotto del supplemento ai fogli periodici provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari . . . . .	690,000 »
43	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie e diverse . . . . .	1,660,000 »
44	Proventi delle carceri . . . . .	3,850,000 »
45	Introiti sanitari . . . . .	577,900 »
46	Proventi degli stabilimenti di reclusione militare . . . . .	60,000 »
47	Annualità a carico di società e stabilimenti industriali diversi per le spese di sorveglianza amministrativa per parte del Governo. . . . .	220,000 »
	(Approvato).	95,974,900 »

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

**Rimborsi e concorsi nelle spese.**

48	Contributi diversi per spese telegrafiche . . . . .	325,000 »
49	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per volture catastali fatte d'ufficio . . . . .	20,000 »
50	Ricupero di spese di giustizia e di coazione . . . . .	520,000 »
51	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dello articolo 18 del testo di Legge approvato col Regio Decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei molini, a sensi dell'articolo 165 del Regolamento approvato col Regio Decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 . . . . .	20,000 »
52	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del bilancio dello Stato. . . . .	15,596,193 52
53	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per effetto delle eseguite operazioni di identificazione dei beni devoluti per legge al demanio . . . . .	<i>per memoria</i>
54	Rimborso di spese per l'amministrazione dei beni, diritti e rendite tenute dagli uffici finanziari per conto del fondo per il culto . . . . .	140,000 »
55	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo . . . . .	1,500,000 »
	(Approvato).	<hr/> 18,121,193 52 <hr/>

**Entrate diverse.**

56	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui profitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	1,500,000
57	Capitale, interessi e premi riferibili a titoli di debito pubblico caduti in prescrizione a termini di legge . . . . .	312,500 »
58	Créditi diversi dell'amministrazione demaniale . . . . .	750,000 »
59	Depositi per spese d'asta ed altri che per le vigenti disposizioni si eseguiscono negli uffici contabili demaniali . . . . .	2,000,000 »
60	Vendita di oggetti fuori d'uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . . .	1,900,000 »
61	Prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti fuori d'uso, proveniente da servizi dell'amministrazione demaniale . . . . .	15,000 »
	(Approvato).	<hr/> 6,477,500 » <hr/>

## TITOLO II. — ENTRATA STRAORDINARIA.

## Redditi patrimoniali dello Stato.

62	Interessi del 4 per cento a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 382,498 08 spesa per opere di quel porto (Legge 14 agosto 1870, n. 5823) . . . . .	15,299 92
63	Contributo dovuto dalla Società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la Convenzione approvata con Regio Decreto 12 luglio 1868, n. 4535 . . . . .	36,000 »
64	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75. . . . . (Approvato).	<i>per memoria</i>

51,299 92

## Contributi.

65	Debiti dei Comuni per dazio di consumo . . . . . (Approvato).	30,000 »
----	--	----------

## Rimborsi e concorsi nelle spese.

66	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie . . . . .	1,950,687 78
67	Rimborso della spesa del Tevere (Art. 4 della legge 30 giugno 1876, n. 3201) . . . . .	391,000 »
68	Concorsi dei corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi . . . . .	835,407 20
69	Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (In conto del dono di 20 milioni del duca di Galliera) . . . . .	3,000,000 »
70	Rimborso del comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale (Art. 8 della Convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230) . . . . .	<i>per memoria</i>
71	Rimborso delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia . . . . .	394,920 »
72	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi, ed altro per le opere di bonifiche.	680,000 »
73	Rimborsi diversi straordinari . . . . . (Approvato).	440,306 10

7,692,321 08

**Entrate diverse.**

74	Ricavo per alienazioni di navi (Legge 31 marzo 1875, n. 2423). (Approvato).	<i>per memoria</i>
----	--	--------------------

**CATEGORIA SECONDA****Movimento di capitali****Vendita di beni ed affrancamento di canoni.**

75	Restituzione per parte della Società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni . . . . .	5,000,005 »
76	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc. . . . .	800,000 »
77	Affrancamento del Tavoliere di Puglia. . . . .	701,700 »
78	Capitale, prezzo della vendita straordinaria dei beni dello Stato senza l'intervento della Società anonima . . . . .	1,640,000 »
79	Prezzo interessi ed accessori di beni espropriati ai debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato e riscattati dai debitori medesimi o dai loro creditori a forma dell'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, n. 192 . . . . .	35,000
80	Prodotto della vendita dei beni provenienti dell'Asse ecclesiastico . . . . .	15,500,000
81	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefizi (Legge 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870). (Approvato).	250,000 »
		23,926,705 »

**Riscossione di crediti.**

82	Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo . . . . .	89,250 »
83	Rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a società ferroviarie . . . . .	60,283 18
84	Riscossione di crediti diversi . . . . .	60,648 97
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		210,182 15

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

	<i>Riporto</i> . . . . .	210,182 15
85	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dal commissario regio per la disciolta Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma della somma anticipata, dal Governo (Articolo 15 della legge 19 giugno 1873, n. 1402) . . . . .	<i>per memoria</i>
86	Utili del tesoro provenienti dalle 12,000 azioni di godimento annesse alle obbligazioni emesse dalla società delle miniere e fonderie di Toscana per effetto dell'art. 18 del decreto granducale 13 giugno 1851. . . . .  (Approvato).	4,227,000 » <hr/> 4,437,182 15
<b>Accensione di debiti.</b>		
87	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. . . . .	<i>per memoria</i>
88	Capitale prezzo ed interessi della vendita dei beni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori. . . . .	430,000 »
89	Prodotto del collocamento di titoli speciali di rendita da emettersi a termini della legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere . . . . .  Utile che si presume ricavare dall'alienazione della rendita assegnata alla Banca nazionale per l'operazione di conversione del prestito nazionale 1866. . . . .  (Approvato).	<i>per memoria</i>  15,800,000 » <hr/> 16,230,000
<b>CATEGORIA TERZA.</b>		
<b>Costruzione di strade ferrate</b>		
91	Rimborsi e concorsi dai comuni e dalle provincie o per essi dalla cassa dei depositi e prestiti, ed anticipazioni a sensi dell'art. 15 della legge 29 luglio 1879, n. 5002 . . . . .	19,457,643 30
92	Prodotto di alienazione di rendita consolidata per la costruzione di ferrovie . . . . .  (Approvato).	62,000,000 » <hr/> 81,457,643 30



## CATEGORIA QUARTA

## Partite di giro

93	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	10,877,300 49
94	Interessi sui titoli di rendita in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione (Art. 3 della legge 30 aprile 1874, n. 1920). . . . .	43,049,157 88
95	Interessi sui titoli di debito pubblico di proprietà del Tesoro . . . . .	22,088 »
96	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate . . . . .	4,946,137 42
97	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici . . . . .	<i>per memoria</i>
98	Imposta di ricchezza mobile sugli interessi di titoli di debito pubblico in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle banche d'emissione e di quelli di proprietà del Tesoro vincolati, e delle obbligazioni sui beni ecclesiastici non alienate o ricevute in pagamento di beni . . . . .	7,302,182 70
	(Approvato).	66,196,866 49

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

**RIASSUNTO****CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE****TITOLO I.****Entrata ordinaria.**

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	34,560,485 10
Contributi { <i>Imposte dirette</i> . . . . .	366,140,473 41
{ <i>Tasse sugli affari.</i> . . . . .	162,288,000 »
{ <i>Tasse di consumo.</i> . . . . .	452,859,757 »
{ <i>Tasse diverse</i> . . . . .	74,302,000 »
Proventi di servizi pubblici . . . . .	95,974,900 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	18,121,193 52
Entrate diverse . . . . .	6,477,500 »
<b>TOTALE dell'entrata ordinaria . . . . .</b>	<b>1,210,724,309 12</b>
<del>(Approvato).</del>	

**TITOLO II.****Entrata straordinaria.**

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	51,299 92
Contributi . . . . .	30,000 »
Rimborsi e concorsi nelle spese . . . . .	7,692,321 08
Entrate diverse . . . . .	»
<b>TOTALE dell'entrata straordinaria . . . . .</b>	<b>7,773,621 »</b>
<b>TOTALE della categoria prima . . . . .</b>	<b>1,218,497,930 12</b>
(Approvato).	

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

CATEGORIA SECONDA. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	23,926,705 »
Riscossione di crediti . . . . .	4,437,182 15
Accensione di debiti . . . . .	16,230,000 »
	<hr/>
	44,593,887 15
	<hr/>
CATEGORIA TERZA. — COSTRUZIONE DI STRADE FERRATE . . . . .	81,457,643 30
	<hr/>
CATEGORIA QUARTA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	66,196,866 49
	<hr/>
(Approvato).	
<b>Riepilogo generale</b>	
	<hr/>
CATEGORIA I. — Entrate effettive . . . . .	1,218,497,930 12
CATEGORIA II. — Movimento di capitali . . . . .	44,593,887 15
CATEGORIA III. — Costruzione di strade ferrate . . . . .	81,457,643 30
	<hr/>
	1,344,549,460 57
CATEGORIA IV. — Partite di giro. . . . .	66,196,866 49
	<hr/>
TOTALE GENERALE . . . . .	1,410,746,327 06
	<hr/>
(Approvato).	

PRESIDENTE. Si rileggeranno ora gli articoli di questo progetto di legge per procedere alla votazione.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1881, il Governo del Re accerterà e riscuoterà, secondo le leggi in

vigore, le tasse e le imposte di ogni specie, provvederà allo smaltimento dei generi di privata secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Nessuno chiedendo la parola, lo pongo ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato).

#### Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1881 l'aumento d'imposta di cui all'art. 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, ed all'art. 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato).

#### Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento ligure piemontese restano fissati pel 1881 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876, 1877, 1878, 1879 e 1880, in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 804, 23 dicembre 1875, n. 2857, 30 dicembre 1876, n. 3587, 26 dicembre 1877, n. 4209, 10 aprile 1879, n. 4823, e 29 giugno 1880, n. 5514.

(Approvato).

#### Art. 4.

È continuata al Ministro del tesoro la facoltà di emettere buoni del tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle banche ed ai banchi di emissione.

(Approvato).

#### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel gran libro del debito pubblico e ad alienare invece dei titoli ferroviari contemplati dall'art. 28 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, (Serie 2<sup>a</sup>), tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di 62,000,000 necessaria per far fronte nel 1881 alla spesa da iscriversi nel bilancio dei lavori pubblici, a termini dell'art. 24 della legge suddetta.

La cassa dei depositi e prestiti farà coi propri fondi, anzichè colla negoziazione dei titoli ferroviari anzidetti, i prestiti necessari alle provincie, ai comuni ed ai loro consorzi per

procurarsi nell'anno 1881 le somme occorrenti per il pagamento dei concorsi e delle anticipazioni, di cui agli articoli 4, 5, 11, 15 e 31 della legge sopraddetta.

Tali prestiti saranno fatti colle norme stabilite dalle leggi del 17 maggio 1863, n. 1270, e 27 maggio 1875, n. 2779.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si procederà in appresso alla votazione di questo progetto di legge a scrutinio segreto.

Ora rimangono altri tre progetti di legge.

L'uno intitolato: Nuova proroga per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate.

L'altro: Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania, conchiusa a Roma il 23 marzo 1878.

Il terzo: Proroga degli accordi di commercio e di navigazione col Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera.

Attesa la strettezza del tempo, non fu possibile di stampare le Relazioni che pur sono allestite per questi tre progetti di legge.

Interrogo dunque il Senato se consente che, in via di eccezione, si pongano in discussione questi tre progetti, quantunque le Relazioni non siano stampate.

Non essendovi opposizione, si procede oltre.

Prima di tutto abbiamo la nuova proroga per la inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate.

Di questo progetto di legge è Relatore il signor Senatore Sanseverino.

Prego uno dei signori Senatori Segretari di dar lettura degli articoli del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI ne dà lettura.

(*Vedi infra*).

PRESIDENTE. Prego ora il signor Senatore Sanseverino di dare lettura della sua Relazione.

Senatore SANSEVERINO, *Relatore*, legge:

Signori Senatori.

Gli onor. Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze chiedono di prorogare ancora di tre mesi il termine entro il quale la Commissione di inchiesta sulle ferrovie deve presentare la propria Relazione, e chiedono provvedere ai mezzi che eventualmente potranno occorrere alla Com-

missione stessa per l'esaurimento del proprio mandato mediante i due articoli del progetto di legge che sono proposti alla vostra sanzione e che il vostro Ufficio Centrale vi propone di approvare, nella speranza che, entro il termine accordato, la Commissione d'inchiesta più sopra nominata sarà in grado di presentare la sua Relazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge:

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge l'articolo 1.

Art. 1.

È prorogato di tre mesi il termine stabilito dalla legge 1° luglio 1880, N. 5525 (serie 2.), per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate del Regno.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 1.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Art. 2.

È rinnovata al Governo, per l'esercizio 1881, la facoltà di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 1878, N. 4438, per le spese dell'inchiesta.

(Approvato).

Ora viene il progetto di legge per l'approvazione della convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania conclusa a Roma il 23 marzo 1878.

Do lettura dell'articolo unico.  
(Vedi *infra*).

Il signor Senatore Martinelli, che ne è Relatore, è pregato di dar lettura della sua Relazione sulla detta convenzione.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*, legge:

Signori Senatori. L'onorevole Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, presentava alla Camera elettiva nel giorno 15 del corrente mese il progetto di legge per sanzionare la convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania.

Il progetto approvato dalla Camera elettiva nella seduta di ieri, 22, venne immediatamente presentato pel vostro autorevole suffragio.

Ai rapporti di ordine economico col trattamento della nazione più favorita e colla eguaglianza fra le bandiere dei due Stati, si aggiungono quelli di ordine morale e politico; onde la convenzione è raccomandata da interessi e vantaggi che dispensano da qualunque ulteriore commento.

È soltanto da soggiungere che il nostro regime convenzionale colla Rumania ora si rende più completo e soddisfacente dalla convenzione di stabilimento e consolare, e dall'altra convenzione per la estradizione.

Noi abbiamo quindi l'onore di proporvi l'approvazione di un progetto che si raccomanda per sé medesimo alla vostra accoglienza.

PRESIDENTE. Si rilegge ora l'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data alla convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania, conclusa a Roma addì 23 marzo 1878, e le cui ratifiche furono scambiate a....

È aperta la discussione su quest'articolo.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Per parte mia sento il bisogno di ringraziare il Governo di aver finalmente presentato all'approvazione del Parlamento questo progetto di legge, che, unito agli altri di cui ha fatto già menzione l'onorevole Relatore, compie il sistema di buoni rapporti amichevoli col giovane Stato della Rumania. E di questo io porto opinione che se ne debba particolarmente saper grado al nostro Governo e alla nostra diplomazia, e il Senato consentirà che io in nome Suo mandi in questa occasione un saluto di fratellanza e di simpatia al giovane Stato rumeno, non solo perchè esso rappresenta nel concerto europeo la politica nuova, la politica progressiva e liberale, ma anche perchè credo che l'Italia non possa nemmeno essere indifferente a certi vincoli di

razza e di sangue che ci legano con le antiche colonie rumene, che oggi, ringiovanite, portano il loro contingente alla causa della libertà e del progresso mondiale.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

CAIROLI, *Presidente del Consiglio*. Sono grato al Senatore Caracciolo di Bella delle parole benevole dirette al Governo, che ha presentato questo progetto di legge, e son sicuro che quelle, che in nome del Senato manda alla Rumenia, saranno ivi accolte colla massima soddisfazione.

Certamente questo trattato non solo gioverà ai nostri commerci, ma contribuirà a cementare i vincoli di amicizia, simpatia e parentela tra l'Italia e quel forte e giovane popolo.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, trattandosi di articolo unico, si procederà poi alla votazione a scrutinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: Proroga degli accordi di commercio e di navigazione con il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera.**

PRESIDENTE. Sta ora all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge: Proroga degli accordi di commercio e di navigazione con il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera.

Leggo l'articolo unico.

(*Vedi infra*).

Prego l'onor. Senatore Caracciolo di Bella a leggerne la Relazione.

Il Senatore CARACCIOLO DI BELLA, *Relat.*, legge:

Signori Senatori,

Il presente progetto di legge sulla proroga degli accordi di commercio e navigazione col Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera, presentato all'altro ramo del Parlamento il giorno 18 dicembre, non venne che ora innanzi al Senato.

Tal proposta di proroga non vien fatta che per il termine di un anno, ed è cagionata dall'indugio che ha frapposto il Governo di Francia per la compilazione della nuova

tariffa, e ci pone perciò nella necessità di aspettare ancora alcun tempo per trattare e concludere nuovi negoziati commerciali con quella potenza. Ed è da considerare che se da una parte ciò ingenera una condizione anormale di cose, non è dall'altra in poter nostro il farla cessare da noi soli.

Di alcune raccomandazioni gioverebbe forse toccare, relative ai negoziati avvenire, per alcune voci della nostra industria agricola, che già furono esposte nell'altro ramo del Parlamento; ma noi ci asteniamo dall'insistervi sopra nell'ora presente; e vista la strettezza del tempo, al nostro Ufficio non resta che chiedere il vostro suffragio favorevole.

PRESIDENTE. Si darà nuova lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA rilegge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato a prorogare per un termine non maggiore di un anno:

1. Il trattato di commercio e di navigazione del 6 agosto 1863 fra l'Italia e la Gran Bretagna;

2. Il trattato di commercio e di navigazione del 9 aprile 1863 fra l'Italia ed il Belgio;

3. Il trattato di commercio del 31 dicembre 1865, e la convenzione di navigazione del 14 ottobre 1867 fra l'Italia e la Germania;

4. La convenzione di commercio del 28 gennaio 1879 fra l'Italia e la Svizzera;

5. La convenzione di navigazione del 13 giugno 1862 fra l'Italia e la Francia.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola, questo progetto, che consta di un articolo unico, sarà votato a scrutinio segreto.

Ora si procederà all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di tutti i progetti di legge discussi nella tornata d'oggi.

(Il Senatore, *Segretario*, Chiesi fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Prego ora i signori Senatori Segretari di procedere allo spoglio delle urne.

(I signori Senatori Segretari precedono allo spoglio delle urne).

SESSIONE DEL 1880 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 DICEMBRE 1880

PRESIDENTE. Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero del Tesoro per l'anno 1881:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1881:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

Nuova proroga per l'inchiesta sull'esercizio delle strade ferrate:

Votanti . . . . .	70
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	1

(Il Senato approva).

Convenzione di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Rumania conclusa a Roma il 23 marzo 1878:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva).

Proroga degli accordi di commercio e di navigazione con il Belgio, la Francia, la Germania, la Gran Bretagna e la Svizzera.

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	70
Contrari . . . . .	2

(Il Senato approva).

Proroga del termine per l'applicazione dei misuratori dell'alcool:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	4

(Il Senato approva).

Domani non avrà luogo seduta pubblica.

Alle ore tre pomeridiane vi sarà riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge pel quale fu decretata l'urgenza, intitolato:

« Disposizioni circa gli impiegati degli ospizi delle provincie meridionali ».

Per la nuova tornata pubblica i signori Senatori saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5,30).